



Bruxelles, 13.9.2017
COM(2017) 472 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con l'Australia

{SWD(2017) 292}
{SWD(2017) 293}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea (UE) intrattiene con l'Australia eccellenti relazioni politiche e ha instaurato con tale paese relazioni approfondite in materia commerciale e di investimenti, fondate su valori condivisi di democrazia e di rispetto dei diritti umani. L'Australia ha sottoscritto numerosi accordi di libero scambio con altri paesi. Tra l'UE e l'Australia non è stato concluso un accordo di libero scambio bilaterale, con la conseguenza che l'accesso al mercato australiano da parte delle imprese dell'UE avviene a condizioni relativamente meno favorevoli.

La dichiarazione comune del 22 aprile 2015¹ dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea e del ministro australiano degli Affari esteri ha evidenziato la necessità di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali in materia commerciale e di investimenti. A essa ha fatto seguito la dichiarazione comune del 15 novembre 2015², nella quale i leader dell'UE e dell'Australia hanno concordato di iniziare ad avviare i negoziati per un accordo di libero scambio.

Il principale motivo alla base della proposta è la creazione di condizioni più favorevoli per incrementare ulteriormente il commercio e gli investimenti tra l'UE e l'Australia. Tra gli obiettivi generali della proposta figurano i seguenti:

- la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva grazie all'espansione del commercio;
- la creazione di posti di lavoro e di opportunità di lavoro e il miglioramento del benessere;
- l'aumento dei vantaggi per i consumatori;
- il miglioramento della competitività dell'Europa sui mercati mondiali; nonché
- il rafforzamento della cooperazione su questioni di ordine commerciale con un partner che condivide gli stessi principi.

Ciò è in linea con quanto affermato nella comunicazione della Commissione "Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile"³. La comunicazione mette in luce la necessità di far progredire le relazioni bilaterali al fine di creare posti di lavoro e di assicurare la crescita, affrontando in modo globale gli ostacoli al commercio e agli investimenti. Al tempo stesso, occorre inoltre garantire l'elevato livello di protezione sociale e ambientale dell'UE e contribuire al conseguimento di altri obiettivi strategici inerenti al commercio, compresi lo sviluppo sostenibile e i bisogni specifici delle piccole e medie imprese (PMI).

In particolare, la comunicazione "Commercio per tutti" ha messo in evidenza che "l'Australia e la Nuova Zelanda sono partner stretti dell'Europa, condividono i valori e i punti di vista dell'Europa su molte questioni e svolgono un ruolo importante nella regione Asia-Pacifico e nei contesti multilaterali. Un rafforzamento dei legami economici con tali paesi fornirà inoltre

¹ http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150422_04_en.htm.

² http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-15-6088_en.htm.

³ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/january/tradoc_154136.pdf.

una solida piattaforma per una più profonda integrazione nelle più ampie catene del valore della regione Asia-Pacifico. Una delle priorità dovrebbe essere rafforzare tali relazioni."

Gli obiettivi sono inoltre in linea con le conclusioni del Consiglio in ambito commerciale del 21 novembre 2014⁴, nelle quali è riconosciuto che gli scambi di beni e servizi e gli investimenti possono apportare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi essenziali dell'"Agenda strategica per l'Unione in una fase di cambiamento". Nelle conclusioni è inoltre affermato che, sulla scorta dei progressi tangibili realizzati nel quadro dell'agenda commerciale bilaterale dell'UE, occorre adoperarsi per ricercare accordi con i partner principali. Analogamente, tale obiettivo è in linea anche con le conclusioni del Consiglio in materia di commercio e investimenti del 27 novembre 2015⁵, nelle quali il Consiglio caldeggia la conclusione di accordi bilaterali ambiziosi, globali e reciprocamente vantaggiosi in materia di commercio e investimenti e invita la Commissione a far avanzare i negoziati nella regione Asia-Pacifico.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli obiettivi sopra descritti sono pienamente coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'Unione europea si adoperava per *"incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali"*⁶.

Tali obiettivi sono inoltre coerenti con quanto affermato nella comunicazione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"⁷, secondo cui la strategia commerciale europea comprenderà *"proposte di dialoghi strategici ad alto livello con i partner principali per discutere di questioni strategiche come l'accesso al mercato, il quadro normativo, gli squilibri globali, l'energia e il cambiamento climatico, l'accesso alle materie prime, la povertà nel mondo, l'istruzione e lo sviluppo"*.

Gli obiettivi sono inoltre pienamente coerenti con quelli enunciati nelle comunicazioni "Uno 'Small Business Act' per l'Europa"⁸ (2008) e "Piccole imprese, grande mondo"⁹ (2011) della Commissione. Il sostegno alle attività economiche delle PMI al di fuori dell'UE è previsto anche dalla strategia globale per la competitività dell'Unione presentata nella comunicazione "Per una rinascita industriale europea"¹⁰ (2014).

Gli obiettivi sono inoltre coerenti con i principi sanciti dal TUE, in base ai quali le politiche e le azioni dell'Unione dovrebbero mirare a *"consolidare e sostenere (...) i diritti dell'uomo"*¹¹ e a *"contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali"*¹².

Gli obiettivi sono coerenti con altre politiche dell'UE e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Da ultimo, gli obiettivi sono coerenti con la priorità della Commissione Juncker di rilanciare la crescita in Europa e incrementare il numero di posti di lavoro senza creare nuovo debito, il

⁴ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/IT/foraff/145954.pdf.

⁵ http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/11/st14688_en15_pdf/.

⁶ Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del TUE.

⁷ <http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%200007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf>.

⁸ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008DC0394>.

⁹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:52011DC0702>.

¹⁰ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014>.

¹¹ Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del TUE.

¹² Articolo 21, paragrafo 2, lettera f), del TUE.

"piano di investimenti" (o "Fondo europeo per gli investimenti strategici")¹³, nonché le specifiche priorità fissate nel programma di lavoro della Commissione 2017¹⁴.

La presente raccomandazione si riferisce a un accordo concernente la liberalizzazione degli scambi di beni, servizi, appalti pubblici e investimenti diretti all'estero, unitamente a norme di accompagnamento inerenti, ad esempio, ai diritti di proprietà intellettuale.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Per una descrizione della coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato si rinvia alla precedente sezione "Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato".

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 3 del TFUE annovera la politica commerciale comune tra i settori in cui l'Unione ha competenza esclusiva. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 del TFUE.

- **Proporzionalità**

In linea con il principio di proporzionalità, sono state considerate tutte le opzioni strategiche ragionevoli al fine di valutare la probabile efficacia di tali interventi politici, come descritto in maniera dettagliata nella relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Decisione del Consiglio dell'Unione europea.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La Commissione si è impegnata attivamente nel dialogo con i partner interessati e ha condotto una consultazione pubblica online globale¹⁵ per raccogliere opinioni dettagliate in merito alle future relazioni economiche e commerciali tra l'UE e l'Australia¹⁶.

¹³ http://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_it.

¹⁴ https://ec.europa.eu/info/publications/work-programme-commission-key-documents-2017_it.

¹⁵ http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=195.

¹⁶ La consultazione pubblica online ha riguardato anche le future relazioni economiche e commerciali tra l'UE e la Nuova Zelanda.

La consultazione pubblica online si è svolta dall'11 marzo al 3 giugno 2016. È stata lanciata sul sito web della direzione generale del Commercio ed è stata pubblicata sul sito "EU Survey" (il portale delle consultazioni pubbliche online della Commissione). Le parti interessate all'interno e al di fuori dell'UE sono state invitate a rispondere a domande riguardanti un'ampia gamma di tematiche in materia di commercio e di investimenti tra l'UE e l'Australia.

La Commissione ha ricevuto 108 risposte da un'ampia gamma di partecipanti. Una sintesi delle risposte è inclusa nella relazione sulla valutazione d'impatto e le singole risposte sono state pubblicate, salvo istruzione contraria del rispondente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Un consulente esterno è stato incaricato di effettuare un'analisi ex ante dei potenziali effetti degli scenari previsti per l'accordo di libero scambio.

La Commissione è stata inoltre in contatto con varie parti interessate che hanno espresso le proprie opinioni in merito a specifici ostacoli all'accesso al mercato e ad altri ostacoli agli scambi incontrati nelle relazioni commerciali e di investimento con l'Australia.

- **Valutazione d'impatto**

Sebbene la valutazione d'impatto abbia riguardato un ambito più ampio di quello della presente raccomandazione, comprendente il commercio, gli investimenti e altre tematiche, le sue conclusioni restano valide per quanto concerne la presente raccomandazione.

La relazione sulla valutazione d'impatto e la relativa sintesi che la accompagna, nonché il parere positivo, con riserve, espresso dal comitato per il controllo normativo saranno resi pubblici.

Oltre che nella valutazione d'impatto, il potenziale impatto dell'accordo di libero scambio sul piano economico, sociale, ambientale e in materia di diritti umani sarà esaminato in una valutazione d'impatto per la sostenibilità indipendente che sarà realizzata da consulenti esterni. La valutazione d'impatto per la sostenibilità sarà condotta parallelamente ai negoziati per l'accordo di libero scambio e si baserà su un'ampia consultazione delle parti interessate, in particolare la società civile. La valutazione d'impatto per la sostenibilità sarà completata prima dell'avvio dell'accordo di libero scambio e le sue conclusioni saranno utilizzate nel corso del processo negoziale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Le PMI dovrebbero beneficiare di nuove opportunità commerciali e realizzare risparmi grazie all'accordo di libero scambio per effetto della liberalizzazione, di un miglioramento del quadro giuridico e delle procedure doganali e di una maggiore trasparenza della regolamentazione. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene informazioni dettagliate sui potenziali impatti sulle parti interessate e sui settori economici.

- **Diritti fondamentali**

La relazione sulla valutazione d'impatto affronta le questioni relative ai diritti fondamentali sotto l'aspetto sociale, ambientale e dei diritti umani.

L'accordo di libero scambio dovrebbe prevedere un capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile in linea con la politica consolidata dell'UE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo di libero scambio avrà un impatto negativo limitato sul bilancio dell'UE sotto forma di minori dazi doganali a causa della liberalizzazione tariffaria. Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

In linea con l'impegno assunto nella comunicazione del 2015 "Commercio per tutti", sarà effettuata un'analisi ex post approfondita in merito agli effetti dell'accordo di libero scambio da concludere con l'Australia una volta che esso sarà stato in vigore per un periodo sufficientemente lungo da garantire la disponibilità di dati significativi. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene informazioni dettagliate sulle modalità di monitoraggio e valutazione previste.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente.

- **Aspetti procedurali**

La Commissione negozierà a nome dell'Unione.

Conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, si propone che il Consiglio dell'Unione europea designi il comitato della politica commerciale quale comitato che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Il Parlamento europeo sarà informato in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

La Commissione accoglie con favore il fatto che i membri del Consiglio dell'Unione europea coinvolgano sempre più in una fase precoce i rispettivi parlamenti nei negoziati commerciali, in linea con le loro pratiche istituzionali. Incoraggia i membri del Consiglio dell'Unione europea a fare altrettanto per quanto riguarda la presente raccomandazione di decisione del Consiglio nel rispetto delle disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE¹⁷.

La Commissione informerà l'Australia circa le norme interne dell'UE relative alla trasparenza e all'accesso del Consiglio dell'Unione europea e del Parlamento europeo ai documenti negoziali.

La presente raccomandazione e il relativo allegato saranno resi pubblici dalla Commissione subito dopo l'adozione.

La Commissione raccomanda che le direttive di negoziato siano rese pubbliche subito dopo l'adozione.

¹⁷ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0488>.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio con l'Australia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo di libero scambio con l'Australia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo di libero scambio con l'Australia.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il comitato per la politica commerciale.

Articolo 4

La presente decisione e il relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*